

ISTITUZIONE E REQUISITI DI ACCESSO AL TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE (NASPI)

Sono destinatari della NASpl i lavoratori dipendenti con esclusione degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato che accedono invece al Trattamento di disoccupazione per i lavoratori agricoli.

Essi devono aver perso involontariamente la propria occupazione e presentare congiuntamente i seguenti requisiti:

- stato di disoccupazione;
- almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.

La NASpl è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:

- 1) per giusta causa *
- 2) durante il periodo tutelato di maternità *

Calcolo e misura dell'indennità

La NASpl è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Inoltre, se la retribuzione mensile:

- è pari/inferiore nel 2020 all'importo di 1.227,55 euro (rivalutato annualmente): NASpl pari al 75% della retribuzione mensile;
- è superiore al predetto importo: l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

L'importo massimo mensile della NASpl, non può in ogni caso superare, per il 2020, 1.335,40 euro.

L'indennità si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione

Durata della prestazione

La NASpl è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

Costo per il datore di lavoro

Tutti i datori di lavoro privati che cessano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono tenuti al versamento di un contributo di licenziamento (o "ticket licenziamento") a finanziamento della stessa. Il contributo è pari al 41% del massimale mensile NASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale fino ad un massimo di 3 anni: per il 2020 € 503,30 per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo € 1.509,90.

A decorrere dal 2018, il contributo è raddoppiato per i datori di lavoro, rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, che procedono ad un licenziamento collettivo.

Vuoi saperne di più? Scrivici tramite il Form o chiamaci!

* presenti ulteriori informazioni, per approfondimenti contattare l'ufficio